

Atto esente ai sensi art. 82 D. Lgs. 117/2017 commi 3 e 5

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE:
GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI "TURIBIO BARUZZI"**

Addì 29 settembre 2020 alle ore 20,30 si sono riuniti presso la sala delle conferenze del C.I.D.R.A. Via F.lli Bandiera,23 - Comune di Imola (Bo), in assemblea regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto dal Presidente signor Mingotti Marco, i soci dell'associazione Gruppo Folkloristico Canterini e Danzerini Romagnoli "Turibio Baruzzi" in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta.

Il Presidente dell'associazione, constatata la regolarità dell'assemblea essendo presenti o rappresentati n. 39 soci su un totale di n. 65 soci iscritti a libro soci, dichiara l'assemblea valida per discutere e deliberare e chiama a fungere da Segretario il signor Franzoni Riccardo.

L'assemblea viene svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19.

Il Presidente passa quindi a trattare gli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifiche statutarie per l'adeguamento a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 117/2017 – codice del Terzo settore;
- 2) Modifica della denominazione sociale;
- 3) Varie ed eventuali.

OGGETTO N. 1

Il Presidente informa i soci presenti che l'associazione ha necessità di adeguare il testo dello statuto vigente alle nuove norme previste dal codice del Terzo settore e procede pertanto con la lettura dello statuto soffermandosi sulle parti che vengono integrate od implementate per oggetto di tali indicazioni, e ne sottopone il nuovo testo integrale all'approvazione dei presenti.

Il Presidente precisa inoltre che, ai sensi dall'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, il requisito della presenza di almeno sette soci fondatori era già presente alla data di costituzione dell'associazione, avvenuta in data 07/02/1983.

Dopo ampia discussione, i soci presenti all'unanimità approvano lo statuto modificato ed incaricano il Presidente Marco Mingotti per la relativa registrazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, richiedendo l'esenzione prevista ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. 117/2017, nonché per la successiva trasmissione a tutti gli enti preposti al fine di poter continuare a godere dei benefici fiscali e tributari previsti dalla normativa.

OGGETTO N. 2

Il Presidente propone di modificare la denominazione dell'associazione in: **"CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI TURIBIO BARUZZI APS"**, che risulta essere meno estesa della precedente. I soci presenti, confermando la precedente decisione presa in occasione dell'assemblea ordinaria del 19/02/2020, approvano all'unanimità la proposta.

OGGETTO N. 3

Il Presidente dà lettura della nota scritta del Collegio dei Revisori dei conti, presenti in assemblea, con la quale comunicano la loro decisione unanime di interrompere con decorrenza immediata il loro mandato, conformandosi al dettato delle norme del codice del Terzo settore.

Preso atto della volontà dei Revisori, considerato che la loro carica in base al precedente statuto era facoltativa e che secondo quanto previsto dagli articoli 30-31 del D.Lgs. 117/2017 allo stato attuale non sussiste l'obbligo della loro nomina, i soci presenti deliberano all'unanimità la decadenza dell'intero Collegio con l'approvazione del nuovo statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 23,30 la riunione viene sciolta previa lettura e approvazione del presente verbale; si allega il nuovo statuto che ne diventa parte integrante.

IL PRESIDENTE

Marco Mingotti



IL SEGRETARIO

Riccardo Franzoni



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 28/10/20 Serie 3 al N 3616

Pagato € 11

(Euro 4)

28 OTT. 2020



Il Funzionario
Eduardo Di Gennaro

la volontà del Revisori, considerato che la loro carica in base al precedente statuto
 prevede che secondo quanto previsto dagli articoli 30-31 del D.Lgs. n. 117/2017 allo stato
 esistente l'obbligo della loro nomina, i soci presenti deliberano all'unanimità la
 l'intero Collegio con l'approvazione del nuovo statuto.
 i presenti da discutere e deliberare, alle ore 23,30 la riunione viene sciolta previa lettura
 del presente verbale; si allega il nuovo statuto che ne diventa parte integrante.



IL PRESIDENTE
 Marco Minigolli

IL SEGRETARIO
 Riccardo Formoni

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
 Il giorno 11/05/2018 al N. 1444
 Registro di
 C. n. 1

Il Trasportatore
 Edouardo Di Genaro

26 OTT 2018





STATUTO

"CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI TURIBIO BARUZZI APS"

(Associazione di Promozione Sociale)

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata: **"CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI TURIBIO BARUZZI APS"**, con sede in Imola (Bo), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

L'associazione potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi :

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza.

L'associazione si impegna al pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi ai valori della Costituzione italiana e ai principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso o per qualsiasi altra ragione.

L'associazione si pone i seguenti obiettivi principali:

- riproporre e tramandare le cante, le danze tradizionali della gente di Romagna, concorrendo inoltre alla formazione della personalità umana e a rafforzare i vincoli della socialità attraverso la pratica del canto in coro e della danza coreutica e d'insieme;
- promuovere studi e ricerche atti a recuperare gli aspetti peculiari e tradizionali della propria terra per la riscoperta, la tutela e la diffusione della lingua romagnola e delle tradizioni popolari e folkloristiche onde siano evidenziati i valori umani, sociali e culturali nel rispetto integro della verità.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:



STATUTO

"CANTIERI E DANZARINI ROMAGNOLI TURBIO BARUZZI APS"

(Associazione di Promozione Sociale)

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata: "CANTIERI E DANZARINI ROMAGNOLI TURBIO BARUZZI APS", con sede in Imola (Bo), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

L'associazione potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuo delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi:

- (b) attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - (f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
 - (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza.
- L'associazione si impegna al pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi ai valori della Costituzione italiana e ai principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso o per qualsiasi altra ragione.

L'associazione si pone i seguenti obiettivi principali:

- riportare e tramandare le canne, le danze tradizionali della gente di Romagna, concorrendo inoltre alla formazione della personalità umana e a rafforzare i vincoli della società attraverso la pratica del canto in coro e della danza coreutica e d'insieme;
- promuovere studi e ricerche atti a recuperare gli aspetti peculiari e tradizionali della propria terra per la riscoperta, la tutela e la diffusione della lingua romagnola e delle tradizioni popolari e folkloristiche onde siano evidenziati i valori umani, sociali e culturali nel rispetto della verità.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'ambito di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- 
- promuovere manifestazioni e organizzare spettacoli di carattere popolare e occasionalmente di altro genere, purché affini agli scopi dell'associazione;
 - collaborare per lo svolgimento di iniziative culturali, artistiche, sociali e ricreative;
 - organizzare corsi di formazione e di qualificazione per le discipline della danza e del canto;
 - sviluppare qualsiasi forma di attività tendente alla diffusione della cultura ed alla valorizzazione della storia e delle tradizioni popolari locali e regionali;
 - sviluppare scambi ed eventi culturali atti a promuovere la conoscenza dei popoli con lo spirito di favorire il processo di amicizia e pace fra le genti;
 - aderire ad altre associazioni, enti pubblici, oppure aventi finalità simili che possano favorire il conseguimento dei fini sociali;
 - realizzare progetti in autonomia, oppure aderire a progetti di enti pubblici e privati;
 - svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. Tali attività saranno deliberate dall'organo di amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) donazioni, eredità e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);



promuovere manifestazioni e organizzare spettacoli di carattere popolare e occasionale di genere, purché attini agli scopi dell'associazione;
partecipare per lo svolgimento di iniziative culturali, artistiche, sociali e ricreative;
organizzare corsi di formazione e di qualificazione per le discipline della danza e del canto;
organizzare qualsiasi forma di attività tendente alla diffusione della cultura ed alla valorizzazione della storia e delle tradizioni popolari locali e regionali;

* sviluppare scambi ed eventi culturali atti a promuovere la conoscenza del popolo con lo spirito di favorire il processo di amicizia e pace tra le genti;
* aderire ad altre associazioni, enti pubblici, oppure a eventi finalizzati a promuovere il conseguimento dei fini sociali;

* realizzare progetti in autonomia, oppure aderire a progetti di enti pubblici e privati;
* svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. Tali attività saranno deliberate dall'organo di amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) donazioni, eredità e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria a comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);

9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. oppure sia ritenuta opportuna dall'organo di amministrazione.

Art. 4 - Membri dell'associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.



Il comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da società di gestione, fondi, enti e beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati, mentre la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, né sensi della normativa in materia di Terzo settore.

Il capitale distribuito, anche in modo indiretto, non può essere distribuito, non può essere capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. oppure sia ritenuta opportuna dall'organo di amministrazione.

Art. 4 - Membri dell'associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Controllo di amministrazione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'organo di amministrazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla assemblea dei soci, in occasione della sua successiva convocazione; fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione; l'organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. Il diritto di voto per le assemblee associative viene esteso anche ai soci minorenni per il tramite di un genitore che esercita potestà genitoriale.



L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

La revoca della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta.

Le domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La domanda di ammissione presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causata mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'organo di amministrazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla assemblea dei soci, in occasione della sua successiva convocazione; fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione; l'organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio recesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intestabili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività proposte dall'associazione;
- godere, se maggioranza, dell'elettivato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti mandatarî. Il diritto di voto per le assemblee associative viene esteso anche ai soci minorenni per il tramite di un genitore che esercita potestà genitoriale.

I soci hanno inoltre il diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali), previa richiesta scritta inviata con un preavviso minimo di 15 giorni.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'associazione.

I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Tutte le previsioni di cui sopra riguardo all'esame dei libri sociali potranno essere implementate tramite regolamento interno da sottoporre per l'approvazione all'assemblea ordinaria dei soci.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

L'associazione è caratterizzata dall'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 35 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione e in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme del Codice del Terzo settore; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



I soci hanno inoltre il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori (i.e. libro soci, libro delle
adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo di amministrazione; dell'organo di controllo e degli altri organi sociali), previa richiesta
scritta con un preavviso minimo di 15 giorni.

Per l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'associazione, con
il da non interferire la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'associazione.

L'associazione è tenuta alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e
non può essere responsabile per i danni subiti dall'associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo
di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'associazione potrà
richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i
documenti appresi per attività concorrentiali.

Tutte le previsioni di cui sopra riguardo all'esame dei libri sociali potranno essere implementate
tramite regolamento interno da sottoporre per l'approvazione all'assemblea ordinaria dei soci.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole
dell'associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo

gli indirizzi degli organi direttivi.

L'associazione è caratterizzata dall'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella
partecipazione alla vita associativa, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 35 comma 2 del
D.lgs. n. 3/2017.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite dall'organo di amministrazione e in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme del
Codice del Terzo settore; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Revisore legale dei conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- Organo di controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'organo di amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;



Sono organi dell'associazione:
l'assemblea dei soci;
il comitato di amministrazione;
il consiglio di amministrazione;

il collegio dei revisori (organo facoltativo);
il comitato di controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 6 mesi a libro soci.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'organo di amministrazione o un decimo degli associati ne richiedano l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della riunione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'assemblea ordinaria:

- * nomina i componenti dell'organo di amministrazione;
- * approva il bilancio e rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- * stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di statuto o proposto dall'organo di amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'assemblea dei soci.

I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'organo di amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'organo di amministrazione decada dall'incarico, l'assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'organo di amministrazione decada, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Economo cassiere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;



• eleggere eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuali azioni di riserva di

l'organo;

• esprimere sull'esclusione dei soci dall'associazione;

• esprimere sulla revisione di domande di ammissione di nuovi associati;

• su tutto quanto viene ad essa demandata a norma di statuto o proposto dall'organo di

amministrazione;

• designare le linee di indirizzo dell'attività annuale;

• destinare eventuali avanzati di gestione alle attività istituzionali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o

scissione e sullo scioglimento dell'associazione.

Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno

degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno

metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indicare

una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la

deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci

interventuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti

dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non

superiore a 9, eletti dall'assemblea dei soci.

I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Torsono fatto parte dell'organo di amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'organo di amministrazione

decada dall'incarico, l'assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta

immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua

sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli

associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'organo di amministrazione decada, l'assemblea deve

provvedere alla nomina di un nuovo organo.

L'organo di amministrazione:

• nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Economo

causale;

• cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

• presiede il bilancio e rendiconti;

• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'organo di amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'organo di amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Segretario, inoltre, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati, dei volontari attivi e alla regolare tenuta dei libri sociali.

L'Economo cassiere è responsabile della gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene la contabilità; provvede alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e alla tenuta dei libri contabili, ed esercita le altre funzioni inerenti al suo compito che gli vengono attribuite dall'organo di amministrazione, oppure dal Presidente.

L'organo di amministrazione può deliberare la nomina di responsabili dei tre settori di attività dell'associazione: canto, danza e musica.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, nominato dall'organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.



• delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.

• l'amministrazione è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

• l'amministrazione è convocata con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'organo di amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

• Di regola è convocata ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

• Assunto le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

• Nel caso in cui l'organo di amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

• I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

• Il Segretario, inoltre, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati, dei volontari attivi e alla regolare tenuta dei libri sociali.

• L'Economo Cassiere è responsabile della gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene la contabilità; provvede alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e alla tenuta dei libri contabili, ed esercita le altre funzioni inerenti al suo compito che gli vengono attribuite dall'organo di amministrazione, oppure dal Presidente.

• L'organo di amministrazione può deliberare la nomina di responsabili dei tre settori di attività dell'associazione: canto, danza e ginnastica.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, nominato dall'organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, nominato dall'organo di amministrazione.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni spettano al Vice Presidente comunque entro 90 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti, quando previsto, ha funzioni di controllo amministrativo e viene eletto dall'assemblea anche fra i non associati.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

- resta in carica per la durata dell'organo di amministrazione ed è rieleggibile;
- controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto;
- può partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

La nomina del Revisore legale dei conti, ovvero di una società di revisione legale, è obbligatoria quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 - Organo di controllo

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo, anche monocratico, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della specifica attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Il Revisione legale dei conti, quando previsto, ha funzioni di controllo amministrativo e viene eletto dall'assemblea anche tra i non associati.

Il incaricato della revisione legale dei conti:

- è incaricato per la durata dell'organo di amministrazione ed è rieleggibile;
- ha l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto;
- può partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

La nomina del Revisione legale dei conti, ovvero di una società di revisione legale, è obbligatoria quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 - Organo di controllo

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo, anche monocratico, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole composto che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della specifica attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Art. 18 - Norme transitorie

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea.

Resta inteso che:

(a) le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

(b) le clausole del presente statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Imola, lì 29/09/2020

Statuto approvato, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117 e successive modifiche, dall'assemblea straordinaria a Imola in data 29/09/2020

IL PRESIDENTE

Marco Mingotti



IL SEGRETARIO

Riccardo Franzoni



